

DIRETTIVE ALLE SOCIETA' CONTROLLATE DALLA PROVINCIA

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti direttive sono adottate ai sensi dell'articolo 2 della legge finanziaria provinciale 2011 (L.P. 27 dicembre 2010, n. 27), il quale, in attuazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 79 dello Statuto di Autonomia, pone in capo alla Provincia la disciplina del patto di stabilità interno anche nei confronti delle proprie società controllate, e prevede l'estensione alle stesse delle misure per la qualificazione e la razionalizzazione della spesa varate con la manovra di bilancio.

Le presenti direttive sono altresì adottate ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4 e ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n.1, che riguardano le modalità e le procedure attraverso le quali la Provincia esercita l'attività di direzione e coordinamento delle società controllate direttamente ed indirettamente (di seguito "società") appartenenti al "Gruppo provincia" (di seguito "gruppo"), nel rispetto dei principi normativi dell'ordinamento societario e delle normative specifiche di settore cui sono soggette le singole società.

La Provincia esercita l'attività di direzione e coordinamento nel rispetto dell'autonomia delle società e delle specifiche finalità ed oggetti per cui le società stesse sono state costituite. Fermo restando il rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale di cui all'articolo 2497 del codice civile, gli organi delle società si conformano agli indirizzi generali definiti dalle presenti direttive volte al conseguimento di idonei risultati a livello di Gruppo, anche ai fini del mantenimento dei positivi giudizi di affidabilità finanziaria rilasciati a favore della Provincia, nonché al concorso nel raggiungimento degli impegni assunti dalla Provincia con il patto di stabilità interno.

La trasmissione della documentazione o delle informazioni richieste dalle presenti direttive, ove non diversamente individuato, deve essere effettuata alla Segreteria generale della Provincia.

Le società controllate direttamente dalla Provincia adottano indirizzi nei confronti delle proprie società controllate, affinché le stesse si conformino alle presenti direttive, rapportandosi direttamente con le medesime.

2. OBBLIGHI PUBBLICITARI

Le società devono:

- a. dichiarare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento della Provincia mediante l'iscrizione delle medesime società nell'apposita sezione del registro delle imprese;
- b. indicare negli atti e nella corrispondenza la soggezione in parola;
- c. indicare nella relazione sulla gestione, ovvero nella nota integrativa, qualora la prima non venga redatta, i rapporti intercorsi con la Provincia e con le altre società del gruppo.

3. ORGANI SOCIALI

Resta fermo il rispetto delle direttive emanate dalla Provincia con deliberazioni della Giunta provinciale n. 787/2007, n. 2538/2007, n. 1661/2009, e n. 2640/2010 in materia di numero dei componenti e di limiti ai compensi dei Consigli di amministrazione. Ai sensi delle disposizioni recate dall'articolo 3 della legge finanziaria provinciale per il 2011, le società sono tenute a ridurre i compensi spettanti, nel periodo temporale 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2013, ai componenti degli organi di amministrazione nella misura del 5 per cento per importi lordi annui superiori a 90.000 euro per la parte eccedente il suddetto importo e fino a 150.000 euro e ulteriormente del 10 per cento per importi superiori a 150.000 euro per la parte eccedente il suddetto importo.

Le società sono tenute a comunicare preventivamente alla Segreteria generale della Provincia le proposte di attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di compensi per eventuali deleghe o incarichi speciali, distintamente per ciascun componente del medesimo Consiglio.

Con riferimento al collegio sindacale i compensi non possono essere determinati in misura superiore alla tariffa minima professionale.

Anche al fine di implementare il registro provinciale delle cariche istituito ai sensi della L.P. 10/2010 e disciplinato dalla deliberazione n. 2940/2010, le Società sono tenute a trasmettere alla Segreteria generale della Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, distintamente per ogni componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale l'ammontare dei compensi spettanti, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, riferiti all'anno precedente. Il predetto compenso deve essere suddiviso nelle seguenti componenti: indennità di carica, indennità per deleghe o incarichi speciali, gettoni di presenza. Restano esclusi i rimborsi spese in quanto non qualificabili come compenso.

Le Società nella parte relativa ai compensi degli organi sociali prevista nella nota integrativa al bilancio di esercizio devono dare riscontro dei predetti dati.

4. INFORMATIVA

Fermi restando i diritti di informativa spettanti alla Provincia in qualità di socio, al fine di garantire il costante aggiornamento sull'attività delle società, dovrà essere trasmessa alla Provincia entro 10 giorni dalla formale approvazione, copia in formato elettronico dei verbali dell'assemblea dei soci completi dei relativi allegati.

Le società sono altresì tenute a fornire tempestivamente, a richiesta della Provincia, tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di direzione e coordinamento, ivi compresi eventuali verbali del Consiglio di Amministrazione.

Le società controllate trasmettono alla Provincia le informazioni e la documentazione eventualmente richiesta anche per le proprie controllate.

5. MODIFICHE STATUTARIE ED ALTRE OPERAZIONI STRAORDINARIE

Le società sottopongono alla Provincia i progetti di modificazione dello statuto sia per consentire le opportune valutazioni di coerenza complessiva nell'ambito del gruppo sia per consentire l'approvazione da parte della Giunta provinciale nei casi previsti dalla normativa vigente. Le proposte devono essere trasmesse alla Provincia almeno 30 giorni prima della data di convocazione del Consiglio di amministrazione che delibererà in merito.

Al fine di consentire valutazioni di opportunità e di merito con riferimento agli obiettivi strategici del gruppo, le società devono preventivamente trasmettere o dare informativa alla Provincia sulle proposte relative ad operazioni societarie relative a:

- aumenti di capitale sociale;
- acquisizione o dismissione di partecipazioni societarie qualora queste comportino l'acquisto o la perdita di almeno un quinto dei voti in assemblea;
- acquisizione o cessione di rami di azienda;
- trasformazioni societarie;
- operazioni di fusione o scissione quando non rientranti in progetti di riorganizzazione deliberati dalla Provincia.

Le proposte devono essere accompagnate da una relazione che evidenzii le modalità di reperimento delle risorse finanziarie necessarie e la compatibilità con le previsioni finanziarie del bilancio provinciale.

In caso di aumento di capitale sociale in cui sia prevista l'adesione del socio Provincia tramite conferimento di beni in natura, gli amministratori assicurano il necessario coordinamento con le strutture provinciali competenti, al fine della valutazione dei beni, secondo le modalità definite dalla Provincia medesima.

6. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E REPORTING

Fermi restando gli obblighi previsti dalle convenzioni o dai contratti di servizio con la Provincia, le società adottano e trasmettono alla Provincia - ufficio per il controllo legale dei conti e strutture competenti per materia - un piano (strategico o industriale) a valenza triennale nel quale:

- a. sono definite le linee strategiche e sono individuati gli obiettivi che la società intende realizzare nell'arco del triennio sulla base degli specifici indirizzi determinati dalla Provincia e in coerenza con gli strumenti di programmazione economico – finanziaria della Provincia;
- b. sono individuati gli investimenti che la società intende realizzare nell'arco del triennio e le relative fonti di finanziamento;
- c. sono contenuti un conto economico ed uno stato patrimoniale a carattere pluriennale redatti in forma sintetica, avendo a riferimento le principali voci, coerenti con le previsioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il piano, approvato dagli amministratori e corredato da una relazione esplicativa, dovrà essere trasmesso alle predette strutture della Provincia entro il 31 dicembre dell'anno antecedente al primo triennio di riferimento. Alle stesse strutture dovranno essere inoltre trasmessi gli eventuali aggiornamenti del predetto piano.

Con riferimento alle previsioni economico-finanziarie del piano strategico od industriale le società adottano e trasmettono alla Provincia - ufficio per il controllo legale dei conti e strutture competenti per materia - entro il 31 dicembre di ogni anno un budget contenente le previsioni economiche e finanziarie per l'anno successivo corredato da una relazione esplicativa dei dati in essi contenuti.

Gli amministratori devono verificare l'andamento della gestione ed il grado di progressivo realizzo del budget alla data del 30 giugno e del 30 settembre, al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni nonché eventuali situazioni di disequilibrio. Devono inoltre analizzare le cause di disequilibrio ed avviare le opportune azioni correttive.

In particolare a fronte delle previsioni di budget complessive iniziali, la verifica dovrà evidenziare le previsioni riferite al periodo dell'anno considerato, il relativo grado di realizzo, gli scostamenti nonché le previsioni finali alla luce dell'andamento gestionale.

La verifica è oggetto di formale approvazione da parte degli amministratori entro 20 giorni. Copia della relazione di verifica è trasmessa alla Provincia - ufficio controllo legale dei conti e strutture competenti per materia - entro 10 giorni dall'approvazione.

In occasione della prima modifica statutaria gli amministratori della società sono tenuti a promuovere l'adeguamento degli statuti medesimi al fine di prevedere la redazione dei documenti di programmazione e di reporting di cui al presente punto, disponendo altresì che gli stessi siano corredati da una relazione del collegio sindacale.

7. GESTIONE RISORSE UMANE

Nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità, le società adottano o adeguano alle presenti direttive entro tre mesi, gli atti organizzativi riguardanti criteri e modalità per:

- a. il reclutamento del personale con contratto di lavoro subordinato;
- b. il conferimento degli incarichi di consulenza e collaborazione.

Relativamente alla lettera a) i predetti atti organizzativi devono comunque prevedere:

- la pubblicazione degli avvisi di selezione del personale con indicazione dei requisiti richiesti, almeno su due dei principali quotidiani locali nonché, come disposto dal comma 2 bis dell'articolo 33 della L.P. 3/2006, sul sito internet con un periodo di preavviso non inferiore a 20 giorni;
- che, nella procedura di selezione di cui alla precedente alinea, la valutazione e la verifica dei requisiti venga effettuata da una Commissione o, in alternativa, con il supporto di società di valutazione e ricerca del personale, ferma restando la competenza esclusiva delle società stesse nell'individuare le figure e i soggetti idonei a ricoprire le posizioni previste.

I predetti atti organizzativi possono prevedere procedure semplificate di reclutamento del personale da assumere con contratto a tempo determinato finalizzate sia a sostituzioni temporanee (maternità, malattie,...) sia ad esigenze di carattere eccezionale che comportino straordinari carichi di lavoro nel rispetto dei principi sopraindicati. Resta ferma la possibilità di attingere direttamente dal personale inserito in graduatorie provinciali dell'idonea figura professionale.

Al fine di favorire l'armonizzazione delle politiche relative all'assunzione del personale, ed in considerazione dei lavori in corso da parte della Commissione istituita con deliberazione della Giunta provinciale n. 45/2011, le Società segnalano preventivamente al Dipartimento organizzazione, personale e affari generali l'attivazione di procedure per nuove assunzioni a tempo indeterminato, con l'indicazione dei requisiti richiesti, o per il trasferimento del predetto personale da enti o società partecipate dalla Provincia.

Le Società non possono comunque procedere all'assunzione di personale finalizzato all'implementazione all'interno della società di funzioni attinenti attività o servizi che le stesse possono acquisire presso altri soggetti del sistema pubblico provinciale.

Relativamente alla lettera b), i predetti atti organizzativi devono prevedere, qualora non si ricorra ai servizi di altri soggetti del sistema pubblico provinciale, il rispetto dei seguenti criteri:

- l'affidamento può essere effettuato per esigenze non affrontabili dal personale interno con riferimento alla professionalità richiesta o in relazione ai tempi di realizzazione dell'oggetto dell'incarico;
- la preventiva acquisizione di idonea documentazione comprovante l'esperienza maturata e il possesso dei requisiti professionali richiesti dalla natura dell'incarico.

Le società adottano una specifica disciplina interna allo scopo di favorire il controllo, il contenimento e la razionalizzazione delle spese relative ad incarichi di studio, ricerca e consulenza previsti dall'articolo 39 sexies della legge provinciale n. 23/1990. Tale disciplina deve garantire la riduzione, già a partire dal 2011, delle spese per incarichi, non afferenti attività obbligatoria ovvero non costituenti diretto espletamento della mission aziendale, di almeno il 50 per cento rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009.

8. CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE.

Le Società sono tenute ad applicare le disposizioni sul contenimento della spesa di personale approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 3126/2010 ai sensi dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2011.

9. CRITERI PER LA RIQUALIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA

Nello svolgimento della propria attività le Società informano i propri comportamenti gestionali a criteri di sobrietà. In particolare le società sono tenute a favorire il controllo, il contenimento e la razionalizzazione delle spese di natura discrezionale, quali le spese concernenti mostre e relative pubblicazioni e attività promozionali; convegni, manifestazioni, pubblicità, iniziative di comunicazione; realizzazione e acquisto di pubblicazioni, anche on line, produzioni audiovisive, progetti grafici; sponsorizzazioni, acquisto e gestione di autovetture che già dal 2011 devono essere ridotte di almeno il 30 per cento rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008, 2009 e 2010.

Restano escluse dai predetti limiti le spese che costituiscono esse stesse diretto espletamento dell'oggetto sociale, cioè che rappresentano la mission della Società, nonché le spese legate alle attività di comunicazione e/o informazione strettamente funzionali allo svolgimento delle attività "istituzionali".

Nella relazione sulla gestione, ovvero in nota integrativa al bilancio di esercizio, gli amministratori devono dare evidenza del rispetto del contenimento delle predette spese.

Inoltre le società rispettano le eventuali direttive emanate dalla Giunta provinciale, ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge finanziaria per l'anno 2011 in materia di riqualificazione della domanda pubblica e di condivisione di servizi.

10. PUBBLICAZIONE DEI DATI INERENTI CONSULENZE E INCARICHI

Le Società trasmettono periodicamente alla Provincia a decorrere dall'anno 2010 le informazioni relative alle spese per consulenze ed incarichi di collaborazione al fine della successiva pubblicazione delle predette informazioni sul sito internet della Provincia con la periodicità stabilita per la pubblicazione delle analoghe spese sostenute dalla Provincia nel medesimo periodo.

11. SINERGIE DI GRUPPO

Nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella in materia di appalti, nonché nel rispetto delle disposizioni e degli atti che disciplinano l'attività delle singole società (concessioni, contratti di servizio, convenzioni, ecc.), al fine di perseguire significative sinergie operative a livello di gruppo nonché di assicurare l'economicità della gestione, le società:

- a) favoriscono l'adozione di comuni piattaforme informative e l'utilizzazione, nell'ambito di attività aziendali non caratterizzate da specificità, di procedure e strumentazioni standardizzate che potranno essere individuate dalla Provincia;
- b) acquisiscono i beni e i servizi offerti dalle altre società del gruppo. Nello specifico la disponibilità e le modalità di fornitura dei suddetti beni e servizi devono essere pubblicizzate in una apposita pagina del sito internet della società offerente, fermo restando che i suddetti beni e servizi devono essere offerti alle medesime condizioni riservate alla Provincia per servizi di analoga tipologia e natura. Le società possono rivolgersi ad altro fornitore esclusivamente in caso di mancata disponibilità del bene o servizio richiesto, per motivate ragioni di urgenza, ovvero qualora possano acquisire il medesimo bene o servizio a condizioni più vantaggiose presso altri soggetti;
- c) si avvalgono, per l'acquisto di beni e servizi, delle convenzioni stipulate dalla "struttura di acquisti centralizzata" istituita dalla Provincia, presso l'Agenzia per i Servizi, a supporto del sistema pubblico provinciale. Le modalità di tale avvalimento sono disciplinate nella convenzione prevista nella deliberazione n. 1211 del 23 maggio 2003.

In relazione alle categorie merceologiche per le quali l'Agenzia per i servizi intende attivare le convenzioni, la stessa ha la necessità di pianificare i quantitativi di fabbisogno; a tale scopo procederà ad effettuare specifiche rilevazioni. In tale aspetto ciascuna Società ha l'obbligo, per i beni e i servizi che formeranno oggetto di rilevazione, di fornire, secondo le modalità che verranno specificate, le informazioni richieste.

12. RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO

Per favorire il coordinamento e l'ottimizzazione delle scelte finanziarie del sistema pubblico provinciale ed in particolare per monitorarne il livello di indebitamento, anche ai fini del mantenimento dei positivi giudizi di affidabilità finora riconosciuti alla Provincia dalle principali agenzie di rating, nonché valutare la sostenibilità delle singole operazioni di finanziamento, le società devono acquisire il preventivo parere di Cassa del Trentino S.p.A. per le predette operazioni di provvista finanziaria. A tal fine le società trasmettono a Cassa del Trentino S.p.A. un'informativa riguardante gli obiettivi da conseguire e le principali caratteristiche della prevista operazione di provvista finanziaria. Tale informativa deve peraltro dare atto della finalizzazione dell'operazione proposta alla copertura di investimenti, nonché della coerenza degli investimenti stessi con i piani provinciali di settore e con le assegnazioni di finanziamenti a carico del bilancio provinciale.

L'analisi preventiva è preordinata alla valutazione delle più idonee modalità e strumenti finanziari da adottare al fine di garantire adeguati standard di efficienza in termini di rapporto costo/rischio, di assicurare una gestione attiva e dinamica del debito e degli asset e di beneficiare di particolari congiunture del mercato finanziario, minimizzando così gli oneri di provvista finali per il sistema pubblico provinciale e nel contempo massimizzando le ricadute fiscali per la Provincia.

13. GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

Tenuto conto della necessità di rispettare gli impegni assunti dalla Provincia con il patto di stabilità interno, nonché di garantire il coordinamento dei fabbisogni finanziari del sistema pubblico provinciale, le società nella gestione della propria liquidità devono rispettare le indicazioni fornite dalla Provincia.

A tal fine, le società trasmettono tempestivamente a mezzo posta elettronica alla Provincia – ufficio per il controllo legale dei conti - le informazioni richieste in ordine alle disponibilità

liquide e ai relativi fabbisogni finanziari anche con specifico riferimento al rimborso delle operazioni di provvista finanziaria.

Si rinvia alle specifiche disposizioni già impartite dalla Provincia – Servizio entrate, finanza e credito - in ordine al ricorso alle aperture di credito, ai sensi dell'articolo 19 ter della vigente Convenzione di tesoreria, presso il Tesoriere capofila o le banche associate, e al riconoscimento delle condizioni di tasso previste dalla predetta Convenzione.

14. CONTROLLO DI GESTIONE

Tenuto conto delle diverse tipologie di attività svolte dalle società nonché del diverso dimensionamento della struttura organizzativa, le stesse sviluppano internamente ovvero avvalendosi dei servizi di soggetti terzi un proprio sistema di controllo interno .

Le società adottano un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231. Copia del modello organizzativo e dell'atto di nomina dell'Organismo di vigilanza, nonché delle relative modifiche, dovrà essere trasmessa alla Provincia - ufficio per il controllo legale dei conti - entro 30 giorni dall'adozione.

15. QUADRO AGGREGATO

Al fine di consentire la redazione di un quadro aggregato dei dati economico-finanziari delle società del gruppo, come previsto dall'articolo 33 bis della legge provinciale 3/2006, le società trasmettono, di norma in via informatica, la documentazione e le informazioni richieste dalla Provincia – ufficio per il controllo legale dei conti - secondo la tempistica dalla stessa definita. In particolare, entro il 30 giugno di ogni anno, le Società provvedono ad inviare alla Provincia – ufficio per il controllo legale dei conti – una relazione sulle principali attività svolte dalla società nel corso dell'esercizio precedente.

Le Società provvedono inoltre ad inviare alla medesima struttura provinciale, entro 10 giorni dalla formale approvazione, copia in formato elettronico del bilancio di esercizio e dei relativi allegati.

16. DISPOSIZIONI PER GARANTIRE LA COERENZA DELLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA DELLE SOCIETA' CON GLI IMPEGNI CHE VERRANNO ASSUNTI DALLA PROVINCIA CON IL PATTO DI STABILITA' INTERNO

Le Società sono tenute ad adeguarsi alle eventuali ulteriori direttive che la Provincia potrà emanare per garantire un'evoluzione delle grandezze finanziarie delle medesime società coerente con gli obiettivi che verranno concordati con il Ministero dell'economia e delle Finanze per l'intero settore pubblico provinciale in sede di patto di stabilità interno.

17. VALUTAZIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA

Qualora le società intendano sottoporre alla valutazione della Provincia specifiche operazioni, le stesse dovranno trasmettere copia dei verbali dei Consigli di amministrazione di approvazione dell'operazione oggetto di valutazione, corredati da una relazione che dovrà contenere:

- un'analisi delle finalità dell'operazione, degli effetti sulla gestione societaria e più in generale delle ricadute sul sistema provinciale;
- la dimostrazione della sostenibilità economico – finanziaria dell'operazione oggetto di valutazione.

18. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Gli amministratori rispondono del rispetto delle presenti direttive e nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile, ovvero nella nota integrativa qualora la prima non venga redatta, danno conto del rispetto delle medesime, dettagliando le azioni poste in essere per raggiungimento degli obiettivi previsti dalle direttive in parola ed evidenziando i principali effetti conseguiti.

Sul rispetto delle presenti direttive vigila il collegio sindacale che ne dà evidenza nell'ambito della relazione al bilancio.

Ulteriori indicazioni o specificazioni necessarie per assicurare l'applicazione delle presenti direttive possono essere fornite con nota del Presidente della Provincia anche a seguito degli esiti dei lavori della Commissione per la riorganizzazione delle società controllate dalla Provincia istituita con la deliberazione n. 45/2011.